

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2413/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fiori e frutti artificiali dei codici NC 6702 10 00 e 6702 90 00, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento (CEE) n. 3635/87, taluni prodotti, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che per i fiori e frutti artificiali dei codici NC 6702 10 00 e 6702 90 00 la base di riferimento è fissata a 5 240 000 ECU; che in data 24 giugno 1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di

riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 5 agosto 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Codice NC	Designazione delle merci
6702 10 00 6702 90 00	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali: — di materie plastiche — di altre materie

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

*Per la Commissione*

Stanley CLINTON DAVIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.